



COMUNE DI AVIANO

**PER L'UTILIZZO DI
IMMOBILI COMUNALI.**



GLOSSARIO.....	5
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.....	5
Art. 1 – Finalità.	5
Art. 2 - Oggetto.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 3 - Individuazione dei beni.	7
Art. 4 - Modalità di uso degli spazi.....	7
Art. 5 - Utenti.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
TITOLO II – CONCESSIONE DI SEDI SOCIALI.	8
Art. 6 – Ambito di applicazione del titolo II.	8
Art. 7 - Priorità di utilizzo.	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 8 - Presentazione della domanda.	9
Art. 9 – Concessione e accesso ai locali.	10
Art. 10 – Durata.	10
Art. 11 – Concessione in comodato.....	10
Art. 12 – Contribuzione alle spese di funzionamento.	10
Art. 13 - Sospensione dell’utilizzo e decadenza.	11
Art. 14 – Utilizzo della struttura.....	11
Art. 15 – Custodia e pulizia.	12
Art. 16 – Revoca.	12
Art. 17 - Rinuncia all’utilizzo.....	12
TITOLO III – CONCESSIONE TEMPORANEA.	12
Art. 18 – Delimitazione.	12
Art. 19 – Procedura di autorizzazione.	12
Art. 20 - Rilascio autorizzazione all’utilizzo e accesso all’impianto.....	13
Art. 21 - Rispetto dell’immobile.....	13
Art. 22 – Servizio di pulizia.	14
Art. 23 - Concessione per uso straordinario.	14
Art. 24 – Pagamento delle tariffe.....	14
TITOLO IV – GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.	14
CAPO I – NORME GENERALI 	14
Art. 25 - Impianti sportivi.	14
Art. 26 - Stagione sportiva.....	15
Art. 27 – Calendario di utilizzo.....	15
Art. 28 – Criteri per l’assegnazione degli spazi.....	15
Art. 29 - Modalità di concessione.....	16
Art. 30 - Rilascio autorizzazione e accesso all’impianto.....	16

Art. 31 – Tariffe d’uso	17
Art. 32 – Controlli	17
Art. 33 – Rinuncia all’utilizzo	17
Art. 34 – Sospensione e revoca.....	18
CAPO II – NORME PER IL REGOLARE UTILIZZO DEGLI IMPIANTI.....	18
Art. 35 – Accesso agli impianti.....	18
Art.36 – Divieto di sub - concessione	18
Art. 37 – Uso dell’impianto	18
Art. 38 – Norme di comportamento.	19
Art. 39 – Rispetto degli impianti ed attrezzature	20
Art. 40 – Pulizia.....	20
Art. 41 - Installazioni particolari	20
Art. 42 - Pubblicità e pubblico	21
TITOLO V – CONCESSIONE A TERZI DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	21
CAPO I – CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.	21
Art. 43 – Ambito di applicazione.	21
Art. 44 - Finalità della concessione.	21
Art. 45 – Potenziali utenti e concessionari.	22
Art. 46 - Scelta del concessionario.	22
Art. 47 - Concessione: procedimento e contenuto.....	23
Art. 48 - Durata della concessione.	23
Art. 49 – Canone di concessione.	23
Art. 50 – Condizioni di gestione.....	24
Art. 51 – Manutenzione ordinaria.....	25
Art. 52 – Manutenzione Straordinaria.....	25
Art. 53 – Attrezzature.....	25
Art. 54 – Tariffe.....	25
Art. 55 - Attività economiche collaterali.	25
Art. 56 - Rendiconto della gestione.....	26
Art. 57 - Responsabilità del concessionario.	26
Art. 58 – Diritto all’informazione.....	26
Art. 59 - Consumi, imposte e tasse.....	26
Art. 60 – Sorveglianza.....	26
Art. 61 - Riconsegna del complesso sportivo.	26
Art. 62 - Cessazione anticipata della concessione.....	27
CAPO II - CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI NON SPORTIVI.....	27

Art. 63 – Campo di applicazione.....	27
Art. 64 – Modalità di concessione.	28
Art. 65 – Durata della concessione.	28
Art. 66 – Contenuto della convenzione.....	28
Art. 67 – Gestione degli spazi.....	29
art. 68 – Obblighi del concessionario.	29
Art. 69 - Rendiconto della gestione.....	29
Art. 70 – Impianti e manutenzione.....	30
Art. 71 – Cauzioni e polizze assicurative.....	30
Art. 72 – Responsabilità del concessionario.....	30
Art. 73 – Rinvio.	30
TITOLO VI – NORME FINALI.	30
art. 74 – Fattispecie non previste.	30
art. 75 – Disposizioni finali.....	30

GLOSSARIO

ASSOCIAZIONE: gruppo di persone senza scopo di lucro, organizzato per il raggiungimento di uno scopo. Si costituisce attraverso un contratto chiamato “atto costitutivo”, mentre la vita associativa è disciplinata da uno “statuto”.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE: associazione o gruppo costituito al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO: associazione in cui la solidarietà è elemento essenziale e per questo offre servizi aperti verso i terzi e non soltanto verso i propri aderenti. E' caratterizzata dalla gratuità assoluta delle prestazioni fornite dai volontari.

CANONE: prezzo versato periodicamente da un contraente ad un altro come controprestazione per l'utilizzo di un bene.

CONCESSIONARIO: chi ha in concessione un bene o un servizio.

CONCESSIONE: è un atto con cui la Pubblica Amministrazione attribuisce beni e funzioni proprie ad un altro soggetto.

CONTRADDITTORIO: è espressione del diritto di difesa per cui occorre che un atto sia formato in presenza di tutte le parti interessate.

FONDAZIONE: gruppo di persone, senza finalità di lucro, che ha a disposizione un patrimonio vincolato ad uno scopo.

GESTORE: colui che amministra un bene o un servizio.

OBBLIGAZIONE: è il rapporto che lega un soggetto debitore tenuto a compiere una prestazione a favore di un altro soggetto, creditore.

SEDE SOCIALE: è il luogo dove si svolge la gestione sociale dell'associazione e risiedono gli uffici.

SOCIETÀ SPORTIVA: ente associativo che opera nel mondo dello sport e si distingue dall'associazione sportiva in quanto hanno finalità di lucro e nel loro statuto prevedono la distribuzione di utili.

TARIFFA: prezzo per beni e servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione alla collettività.

UTENTE: colui che utilizza un bene o un servizio (in genere, pubblico)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.

Art. 1 – Finalità.

1. Le associazioni svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica importante per la società stessa e vitale per l'Ente Locale. Pertanto, il sostegno alle libere forme associative rappresenta un fondamentale compito dell'Amministrazione Comunale, poiché esse rappresentano un vasto tessuto sociale che vede coinvolti numerosi cittadini.

2. L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie d'utenza la possibilità di accesso alle strutture.

3. Gli immobili comunali devono essere utilizzati e/o gestiti nel rispetto dei seguenti criteri:

Eguaglianza dei diritti degli utenti: le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti, servizi pubblici e accesso a tali servizi sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti genere, etnia, condizioni fisiche, condizioni sociali ed economiche, opinioni politiche, età.

Imparzialità: tutti coloro che usufruiscono del servizio sono trattati con obiettività, giustizia e imparzialità.

Regolarità del servizio: è assicurato un servizio regolare e continuo, secondo un calendario annuale che tiene conto delle esigenze dei cittadini e dei tempi necessari per assicurare alle strutture la massima funzionalità.

Partecipazione: viene favorita la partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi e alla fruizione degli impianti. Per tutelare il proprio diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione col soggetto erogatore, l'utente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso, formulare osservazioni, ottenere informazioni e presentare reclami.

Efficienza ed efficacia: viene assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.

Valorizzazione degli immobili: viene perseguito il pieno sfruttamento, anche economico, del bene attraverso un utilizzo ottimale degli spazi messi a disposizione per la realizzazione di attività di interesse pubblico.

Art. 2 - Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso e il comodato di beni immobili comunali a libere forme associative (di seguito definite associazioni) senza scopo di lucro operanti nel Comune di Aviano e che perseguono fini di rilevante interesse locale, in ottemperanza all'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Sono oggetto del presente regolamento le strutture, sportive e non, di proprietà comunale, come di seguito elencate:

- Palestra comunale;
- Centro polivalente Visinai (costituito da campo di calcetto, campo di calcio e centro servizi)
- Campo sportivo A. Cecchella;
- Campo sportivo di Villotta;
- Campo sportivo "Brentella" di San Martino;
- Campo calcetto Castello, lottizzazione Piazzali;
- Bocciodromo Visinai;
- Casa dello Studente;
- Palazzo Bassi;
- Ex scuola elementare di Aviano;

- Casa del Custode della scuola elementare;
- Casa "Maestra Lina";
- Ex latteria di Somprado;
- Centro Sociale di Giais;
- Ex scuola elementare di Castello;
- Ex scuola elementare di Costa;
- Casa di via F. Angelica;
- Casa degli Alpini di San Martino;
- Casera Capovilla e annesso stallone (Piancavallo);
- Casera Valfredda (Giais);
- Baita ex soccorso piste (Piancavallo);
- **l' area da destinare alla pratica degli sport motoristici – fuoristrada in zona industriale di Aviano;**
- **l' area per attività ludiche all' aria aperta di Via Stuparich.**
- **l'ex casa del custode della scuola materna comunale "Arcobaleno";**
- **l'ex Macello comunale in via Aeroporto;**

3. Si tratta di strutture destinate all'uso pubblico, alla promozione culturale e alla pratica dello sport, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

Art. 3 - Individuazione dei beni.

1. Periodicamente, la Giunta individua i beni immobili destinati alle finalità di cui all'art. 1, sulla base dell'elenco delle disponibilità redatto dal settore competente. Per ciascun immobile sono riportati: l'ubicazione, una descrizione sintetica ed il canone di concessione o locazione.

2. L'amministrazione comunale favorisce e promuove la ricerca di "case comuni" per più associazioni, con lo scopo di: a) ottimizzare l'uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili; b) favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere incentivo per la collaborazione.

Art. 4 - Modalità di uso degli spazi.

1. In conformità alle norme di legge, i locali sono concessi alle associazioni con le seguenti modalità:

- concessione come "sede sociale" per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionalmente previste dagli statuti delle associazioni;
- concessione per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario purché esse rivestano carattere di notevole interesse per la comunità;

- concessione in orari stabiliti. Possono essere anche individuati “spazi comuni” dove più associazioni, non necessariamente operanti nello stesso settore d'intervento, utilizzano locali comuni per l'espletamento delle loro attività;
 - concessione in gestione degli immobili.
2. Tutti i concessionari degli spazi devono attenersi ai principi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 5 - Utenti.

1. Hanno diritto all'uso degli immobili le scuole, ***includere le scuole sci***, le associazioni locali e tutti i cittadini che intendono usufruire della struttura o svolgere attività in favore della comunità o di parte di essa.
2. Le associazioni con sede ed operanti in Comune di Aviano per avere diritto a partecipare all'assegnazione a qualunque titolo di spazi comunali devono essere iscritte all'Albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato previsto dall'art. 41 del regolamento comunale per la promozione dell'associazionismo.
3. Ferma restando la priorità delle assegnazioni di sedi sociali e allo scopo di favorire le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale, l'amministrazione assegna spazi comunali a cittadini e gruppi non legalmente costituiti.
4. L'utilizzo da parte di terzi non residenti e/o non operanti in ambito locale è consentito in via residuale, purché compatibile con l'utilizzo da parte degli utenti di cui al primo comma.
5. I partiti politici e i gruppi presenti in consiglio comunale o in campagna elettorale possono chiedere di utilizzare gli spazi comunali ad eccezione di Palazzo Bassi e delle sedi scolastiche. Nessun immobile o struttura comunale può essere eletta come sede stabile dei partiti politici o gruppi consiliari.
6. Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento le concessioni di spazi per attività commerciali.

TITOLO II – CONCESSIONE DI SEDI SOCIALI.

Art. 6 – Ambito di applicazione del titolo II.

1. Il presente titolo disciplina la concessione degli immobili come sede sociale dell'associazione.
2. Gli immobili oggetto del presente titolo sono:
 - Casa dello Studente;
 - Palazzo Bassi (esclusa la sala consiliare);
 - Ex scuola elementare di Aviano;
 - Casa del Custode della scuola elementare;
 - Casa “Maestra Lina”;
 - Ex latteria di Somprado;
 - Centro Sociale di Giais;

- Ex scuola elementare di Castello;
- Ex scuola elementare di Costa;
- Centro Polivalente Visinai (con riferimento al centro servizi)
- Casa di via F. Angelica;
- Casa degli Alpini di San Martino;
- Casera Capovilla e annesso stallone (Piancavallo);
- Casera Valfredda (Giais);
- Baita ex soccorso piste.

Art. 7 - Priorità di utilizzo.

1. Per le assegnazioni si privilegiano le associazioni la cui attività persegue valori di solidarietà sociale o comunque va a diretto vantaggio della comunità, con iniziative e servizi rivolti anche ai non soci, tenuto conto dell'adeguatezza dell'immobile alle caratteristiche ed esigenze dell'associazione. ***Sono, inoltre, privilegiate le scuole sci operative da non meno di cinque anni in località Piancavallo.***

2. Le domande presentate da associazioni che, sulla base di un rapporto contrattuale in corso di validità, detengono immobili di cui l'Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, beneficiano del diritto di prelazione per altri immobili, a parità di condizioni con le altre associazioni.

3. Allo scopo di ottimizzare l'uso degli spazi disponibili e favorire l'aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere incentivo per la collaborazione, l'amministrazione favorisce e promuove la ricerca di spazi comuni per più associazioni.

4. In sede di prima applicazione, la Giunta Comunale procede alla riassegnazione degli spazi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1, dando priorità alle associazioni che accettano di condividere gli spazi.

Art. 8 - Presentazione della domanda.

1. I soggetti interessati ad ottenere uno spazio dovranno farne richiesta al Sindaco del Comune. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'amministrazione comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante. E' consentita la presentazione di un'unica domanda da parte di due o più associazioni.

2. La domanda deve contenere:

- a. denominazione dell'associazione e indicazione del legale rappresentante;
- b. indicazione del tipo di attività svolta e degli orari richiesti;
- c. indicazione del locale richiesto;
- d. eventuale indisponibilità motivata ad utilizzare i locali concessi in comunanza con altre associazioni.

3. Il richiedente è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte per lo svolgimento dell'attività.

4. Non potrà essere concesso l'uso di immobili ad associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'immobile.

Art. 9 – Concessione e accesso ai locali.

1. La concessione in uso dei locali destinati a sede sociale viene rilasciata con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Ogni locale potrà essere assegnato a più di una associazione, tenendo anche conto delle necessità che verranno espresse all'atto della richiesta.

3. Per accedere agli spazi concessi si provvederà mediante consegna delle chiavi al richiedente che provvederà a restituirle alla scadenza della concessione. Ciascun concessionario che farà copia di chiavi dovrà comunicare al Comune il numero di chiavi possedute e il nominativo delle persone cui sono consegnate.

3. Gli immobili devono essere destinati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali o statutarie.

4. Nell'atto di concessione devono essere espressamente indicati gli specifici fini per i quali l'immobile viene concesso.

5. Gli immobili non possono essere subconcessi dai concessionari.

Art. 10 – Durata.

1. La concessione di spazi ad uso "sede sociale" ha durata, di norma, di cinque anni, rinnovabile per altri cinque esclusivamente con atto espresso e cessa alla scadenza del primo rinnovo, senza necessità di disdetta.

2. Le associazioni già detentrici di immobili comunali in virtù di un contratto scaduto godono del diritto di prelazione sugli stessi immobili a parità di condizioni con le altre associazioni.

Art. 11 – Concessione in comodato.

1. I locali vengono concessi alle associazioni in comodato. Il comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento dei locali per ragioni di pubblico interesse.

Art. 12 – Contribuzione alle spese di funzionamento.

1. A fronte dell'utilizzo della sede associativa, ogni singola associazione assegnataria si obbliga a versare ogni anno al Comune, secondo modalità stabilite dallo stesso, una quota di partecipazione alle spese di funzionamento della struttura. La quota annuale deve comprendere il rimborso di tutte le spese effettuate dal Comune relativamente a:

A) parti comuni dell'immobile, ovvero: rifiuti, manutenzione ordinaria, pulizia aree esterne di stretta pertinenza e aree comuni, custodia dell'area. Tali spese verranno suddivise tra le associazioni sulla base della superficie occupata e, ove possibile, dell'effettivo utilizzo. Gli eventuali spazi non occupati saranno conteggiati a carico del Comune.

B) Utenze di luce, acqua, gas, riscaldamento e condizionamento (l'eventuale utenza telefonica e connettività internet, sarà direttamente pagata dalla singola associazione). Tali spese verranno

addebitate sulla base dei consumi effettivi di ogni singola associazione, laddove sia possibile l'installazione sugli impianti di appositi contatori. Le eventuali utenze di cui non venissero messi a disposizione mezzi e/o strumenti per quantificare puntualmente il consumo da parte di ogni associazione saranno determinate tenendo presente la superficie occupata e, ove possibile, la frequenza di utilizzo della sede.

2. Il Comune approverà con proprio atto l'importo della quota annuale a carico di ciascuna associazione, tenendo conto dei predetti elementi di spesa. Per il primo anno di concessione, la quota sarà determinata in via presuntiva; successivamente la Giunta rideterminerà la quota annuale a carico di ogni assegnatario in rapporto all'andamento delle spese di funzionamento dell'immobile.

3. Sono esentate dalla partecipazione alle spese, le associazioni la cui attività è integrativa di attività che altrimenti farebbero capo al Comune o persegue obiettivi di solidarietà sociale. Di tale forma di contribuzione si darà atto in occasione della deliberazione giuntalesca di assegnazione dei contributi economici alle associazioni.

Art. 13 - Sospensione dell'utilizzo e decadenza.

1. Il responsabile del servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare le assegnazioni quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti; in tal caso l'associazione non corrisponderà al Comune il compenso stabilito per il periodo non goduto.

2. Il mancato rispetto del regolamento e di eventuali altre disposizioni impartite dal Comune comporta la decadenza della concessione degli spazi. I locali, i servizi igienici, le attrezzature, gli arredi, ecc., vanno rispettati e salvaguardati in considerazione al loro funzionamento. L'uso non conforme delle attrezzature e dei locali (scritte sui muri, danni a panche, oggetti abbandonati e bordature o altro dovute a comportamento scorretto) potrà, previo accertamento, portare alla revoca o sospensione dell'autorizzazione all'uso.

3. La contestazione degli inadempimenti sarà comunicata dal Comune all'associazione per mezzo raccomandata A/R; l'associazione avrà la facoltà di controdedurre entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 14 – Utilizzo della struttura.

1. Il richiedente deve utilizzare i locali direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. L'occupazione deve essere limitata agli spazi assegnati.

2. I soggetti autorizzati all'uso rispondono personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.

3. Il Comune non risponde di eventuali danni o furti o incendi che dovessero essere lamentati dagli utenti degli immobili durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

4. E' vietato l'uso di impianti ed attrezzature annessi o in disponibilità presso le strutture qualora non espressamente richiesto o autorizzato.

5. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi nelle strutture concesse in uso, per accertarne il corretto utilizzo.

Art. 15 – Custodia e pulizia.

1. E' a carico dell'associazione concessionaria la custodia e la pulizia dei luoghi in uso.

Art. 16 – Revoca.

1. L'assegnazione è revocata con provvedimento della Giunta Comunale qualora l'associazione assegnataria:

- a) venga sciolta;
- b) non eserciti alcuna attività per almeno un anno;
- c) non rispetti le condizioni previste dal presente regolamento;
- d) non abbia provveduto al ripristino dei locali, palesemente danneggiati;
- e) utilizzi il bene per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione;
- f) risulti morosa nel pagamento della quota di contribuzione delle spese.

Art. 17 - Rinuncia all'utilizzo.

1. Qualora un'associazione rinunciasse definitivamente alla sede avuta in comodato dovrà darne comunicazione scritta con almeno trenta giorni di anticipo al Comune, pena il pagamento del canone sino al mese successivo il ricevimento della disdetta.

TITOLO III – CONCESSIONE TEMPORANEA.

Art. 18 – Delimitazione.

1. Il presente titolo disciplina le concessioni d'uso delle strutture comunali attraverso le seguenti forme:

- a) concessione continuativa o ricorrente (per determinati giorni settimanali o fasce orarie);
- b) autorizzazioni di breve periodo (2-3 giorni al massimo).

2. La programmazione delle concessioni continuative è prioritaria rispetto alle concessioni di breve periodo.

Art. 19 – Procedura di autorizzazione.

1. I soggetti interessati ad ottenere una concessione continuativa dovranno farne richiesta al Sindaco entro il 31 maggio di ogni anno. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante ovvero dal singolo interessato. E' consentita la presentazione di un'unica domanda da parte di due o più associazioni.

2. Nella domanda dovrà essere specificato il periodo, il giorno, il tipo di attività svolta, l'ora di inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'edificio richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso il Comune.

3. Il richiedente è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte per lo svolgimento dell'attività.

4. Il servizio segreteria affari generali programma l'uso degli spazi disponibili entro il 31 luglio di ciascun anno. Ove necessario, il responsabile del servizio riunisce i richiedenti e l'assessore competente per definire eventuali problematiche dovessero essere sorte nella formulazione della programmazione.

5. Non potrà essere concesso l'uso di immobili a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'immobile.

6. Eventuali domande fuori termine potranno essere prese in esame limitatamente alle residue disponibilità, con le stesse modalità previste dal presente regolamento.

Art. 20 - Rilascio autorizzazione all'utilizzo e accesso all'impianto.

1. L'autorizzazione all'utilizzo di un immobile comunale, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento, viene rilasciata dal responsabile del servizio competente.

2. Nell'autorizzazione sono indicate le fasce orarie di utilizzo; eventuali deroghe devono essere richieste in anticipo ed espressamente autorizzate dal responsabile del servizio competente.

3. Per l'apertura dei locali si provvederà tramite personale del Comune o consegna delle chiavi al richiedente che provvederà a restituirle al termine dell'uso.

Art. 21 - Rispetto dell'immobile.

1. I richiedenti si intendono obbligati ad osservare e far osservare la maggior diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli attrezzi, dei servizi in modo da:

- rispettare gli orari di apertura e chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'immobile, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune,
- mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. Nel caso di omessa denuncia e nell'impossibilità di individuare i responsabili degli eventuali danni, le spese verranno addebitate a tutte le associazioni o gruppi concessionari dell'immobile.

3. In assenza di personale di custodia del comune, la sorveglianza sarà a carico del concessionario, il quale provvederà a comunicare per iscritto al Comune i nominativi dei propri incaricati alla sorveglianza e custodia.

4. Il Comune non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati in qualunque parte dei locali.

5. L'associazione assegnataria dovrà pertanto:

- accertarsi della chiusura di tutti gli impianti (acqua, luce), degli infissi e delle vie di uscita alla fine di ogni utilizzo;
- far rispettare in tutti i locali il divieto di fumo;
- assicurare il buon comportamento civile e morale degli utenti;
- prendere responsabilmente in carico le attrezzature ed i servizi in uso;
- far rispettare scrupolosamente l'orario secondo il quale le associazioni o gruppi interessati hanno avuto in uso il locale.

6. Il concessionario risponde nei confronti del Comune per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione.

Art. 22 – Servizio di pulizia.

1. Il servizio di pulizia è effettuato direttamente dal Comune o mediante l'affido in appalto.

Art. 23 - Concessione per uso straordinario.

1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli immobili, non incluse nella programmazione annuale di cui ai precedenti articoli, possono essere autorizzate dal responsabile del settore segreteria affari generali, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.

2. Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene chiesto l'uso della struttura. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente titolo.

Art. 24 – Pagamento delle tariffe

1. Per l'uso orario degli immobili comunali, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto dell'amministrazione comunale. La Giunta Comunale individua eventuali deroghe.

2. Le tariffe d'uso devono essere corrisposte dall'utente al Comune o all'eventuale gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione. Le associazioni o i privati che utilizzano gli immobili per l'intera stagione o comunque per periodi superiori al mese provvederanno al pagamento con versamenti mensili anticipati, entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito e/o fattura emessa da parte del competente ufficio comunale (o all'eventuale gestore).

3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.

4. La disdetta deve essere comunicata con almeno dieci giorni di anticipo altrimenti comporta il pagamento della penale pari a 1/3 dell'importo da pagare per l'utilizzo dell'intera sala.

TITOLO IV – GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 25 - Impianti sportivi.

1. Il presente titolo riguarda i seguenti impianti sportivi, qualora risultino gestiti direttamente dall'amministrazione comunale:

- Palestra comunale;
- Centro polivalente Visinai (campo di calcio, campo di calcetto);
- Campo sportivo A. Cecchella;
- Campo sportivo di Villotta;
- Campo sportivo "Brentella" di San Martino;
- Bocciodromo Visinai;
- Campo calcetto Castello, lottizzazione Piazzali;

2. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi di attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva.

3. La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa, è depositata presso l'ufficio patrimonio.

Rientrano inoltre nelle disposizioni del presente titolo le palestre scolastiche. L'autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio competente dovrà essere corredata del parere emesso dalla direzione scolastica. Per eventuali modifiche alle autorizzazioni rilasciate, il Comune deve interpellare la direzione scolastica.

Art. 26 - Stagione sportiva.

1. Gli impianti sportivi sono in funzione per tutto l'anno. Il calendario segue lo svolgimento della stagione sportiva, ed è convenzionalmente fissato dal 1 settembre al 31 agosto.

Art. 27 – Calendario di utilizzo.

1. La determinazione dei calendari di utilizzo degli impianti sportivi è stabilita dall'Amministrazione comunale.

2. Gli orari fissati nell'autorizzazione debbono essere scrupolosamente osservati dagli interessati. Per orario si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita, ivi compreso quello impiegato nell'uso delle docce e degli spogliatoi.

3. In riferimento all'uso delle palestre scolastiche, in caso di sovrapposizioni di orario con attività promosse dall'Istituto Comprensivo, a queste ultime verrà data la precedenza. Il concessionario deve richiedere al Comune e all'Istituto Comprensivo ogni eventuale cambiamento di orario.

Art. 28 – Criteri per l'assegnazione degli spazi

1. Ai fini della programmazione e assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.

2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato all'associazione che:

- a) ha la sede nel territorio comunale avianese;

- b) svolge attività agonistica;
- c) presenta il maggior numero di associati residenti ad Aviano;
- d) svolge attività per il settore giovanile o per gli anziani;
- e) pratica disciplina diffusa in misura minore sul territorio.
- f) risulta puntuale nei pagamenti effettuati;
- g) ha utilizzato la struttura nell'anno precedente senza essere incorsa in inadempimenti;
- h) partecipa a campionati ufficiali;
- i) è legalmente costituita per l'attività sportiva (anche se non partecipanti a campionati);
- j) è di nuova costituzione;
- k) è costituita da privati o gruppi non costituiti in società;
- l) ha presentato prima la domanda.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di ridurre il monte ore richiesto dalla singola associazione in base ai criteri sopra esposti, al fine di assicurare l'ottimale utilizzo dell'impianto da parte dei richiedenti.

Art. 29 - Modalità di concessione.

1. Per ottenere in uso spazi negli impianti sportivi comunali, i soggetti interessati dovranno farne richiesta entro il 30 giugno di ciascun anno, utilizzando il modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e in cui dovranno essere specificati: nome dell'associazione richiedente, sua sede, nominativo del legale rappresentante dell'associazione nonché del responsabile della sorveglianza, l'impianto di cui si chiede l'utilizzazione, data di inizio e fine dell'utilizzo, tipo di attività che si intende svolgere, fasce orarie giornaliere e settimanali, ogni altra informazione utile ai fini dell'assegnazione. Oltre al predetto termine potranno essere presentate ulteriori domande con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data indicata per l'uso.

2. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta.

3. Il responsabile del servizio competente programma l'uso degli spazi entro il 31 luglio di ciascun anno. Ove necessario riunisce i responsabili delle associazioni interessate per definire eventuali problematiche dovessero essere insorte nella formazione della programmazione.

4. Non saranno comunque prese in considerazione le domande di associazioni o privati non in regola con i pagamenti o che siano incorsi nella revoca della concessione durante i due anni precedenti.

5. Il calendario potrà subire variazioni in conseguenza di comprovate esigenze di interesse pubblico, di necessità dell'amministrazione o di altre cause di forza maggiore.

6. Gli spazi inutilizzati o che si sono resi disponibili successivamente sono assegnati in uso con le stesse procedure e competenze sulla base delle ulteriori richieste ricevute o rimaste inevase.

Art. 30 - Rilascio autorizzazione e accesso all'impianto.

1. L'autorizzazione all'utilizzo di un impianto sportivo, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento, viene rilasciata dal responsabile del servizio competente.
2. Le assegnazioni in uso dell'impianto danno diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel relativo atto.
3. Per l'apertura si provvederà tramite personale del Comune o consegna delle chiavi al richiedente che provvederà a restituirle al termine del periodo d'uso. Ciascun concessionario che farà copia di chiavi dovrà comunicare al Comune il numero di chiavi possedute e il nominativo delle persone cui sono consegnate.
4. L'uso degli impianti è concesso secondo l'agibilità accertata dai soggetti competenti; pertanto, le associazioni concessionarie devono diligentemente controllare che il numero dei presenti non superi quello previsto dal certificato di agibilità.

Art. 31 – Tariffe d'uso

1. Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con apposito atto dell'amministrazione comunale.
2. Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune o all'eventuale gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione, ed entro 15 giorni dalla ricezione della nota di addebito in tutti gli altri casi. L'emissione della nota di addebito e/o fattura da parte del Servizio Comunale competente deve essere effettuata entro la fine di ogni trimestre.
3. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
4. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti, previa valutazione da parte della Giunta Comunale, i versamenti effettuati saranno rimborsati.
5. La Giunta Comunale può concedere a titolo gratuito gli impianti sportivi, o applicare riduzioni alle tariffe, quando si ravvisi un particolare valore sociale, culturale di attività o particolari manifestazioni sportive.

Art. 32 – Controlli

1. La vigilanza sugli impianti sportivi è affidata all'ufficio tecnico comunale. Il personale del Comune, per le sue funzioni ispettive e di controllo riguardanti l'applicazione ed il rispetto del presente regolamento, ha diritto di accedere agli impianti in qualsiasi momento. A tal fine, i concessionari sono obbligati a fornire ai tecnici comunali tutti i chiarimenti richiesti.
2. Qualora venga rilevato il mancato utilizzo dell'impianto o la presenza in orario non autorizzato, o un utilizzo diverso da quello assentito, l'uso dello stesso può essere interdetto all'associazione o al privato, fatta salva l'applicazione di una penale pari al doppio della tariffa vigente, riferita al solo periodo contestato.

Art. 33 – Rinuncia all'utilizzo

1. Qualora un'associazione o un privato rinunciasse definitivamente alle ore avute in concessione dovrà darne comunicazione scritta con almeno 1 mese di anticipo al Comune, pena il pagamento delle ore sino al mese successivo al ricevimento della denuncia.

2. Qualora si riscontrasse che un'associazione non utilizza appieno i locali avuti in concessione o parte degli stessi, si procederà d'ufficio alla revoca totale o parziale della concessione. In tal caso il concessionario dovrà versare, a titolo di penale, un importo pari al 50% della tariffa oraria per i periodi oggetto di revoca.

Art. 34 – Sospensione e revoca.

1. La Giunta Comunale si riserva la più ampia facoltà di sospendere o revocare l'assegnazione, in tutto o in parte, per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario possa eccepire o pretendere qualcosa a qualsiasi titolo, qualora l'impianto o settori dello stesso si rendessero impraticabili occasionalmente o improvvisamente per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria o per lavori urgenti.

2. Le assegnazioni potranno essere revocate in qualsiasi momento nei seguenti casi:

- a) morosità
- b) mancato rispetto delle norme del regolamento
- c) avere arrecato danni alle strutture e agli impianti senza aver provveduto al ripristino e/o al risarcimento;
- d) mancato utilizzo o sotto utilizzo della struttura avuta in concessione.

3. Salvo in casi di particolare gravità, la revoca sarà preceduta da una diffida scritta con le motivazioni, i termini e le eventuali prescrizioni cui adempiere onde evitare la revoca dell'assegnazione. Entro i termini, l'assegnatario può far pervenire eventuali note scritte a discarico. La revoca viene disposta dal responsabile di servizio competente.

CAPO II – NORME PER IL REGOLARE UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Art. 35 – Accesso agli impianti

1. Gli atleti potranno accedere agli impianti solo nelle ore concesse al gruppo di appartenenza e solo se accompagnati dal responsabile addetto alla sorveglianza. Durante gli allenamenti non è ammesso l'accesso al pubblico e alle persone estranee alle attività svolte.

2. E' vietato l'accesso al pubblico sul piano di gioco (palestra) al termine di qualsiasi manifestazione sportiva.

Art.36 – Divieto di sub - concessione

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dalla Giunta Comunale.

Art. 37 – Uso dell'impianto

1. Il privato richiedente o il legale rappresentante dell'associazione risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
2. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
3. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
4. E' consentito l'ingresso all'impianto:
 - a) Atleti od iscritti alle associazioni accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile della società, associazione o gruppo;
 - b) Agli studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto;
 - c) Al singolo cittadino, debitamente autorizzato ovvero munito di biglietto di ingresso.
5. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio del Comune ed alle persone espressamente autorizzate.
6. Il Comune non risponde d'eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
7. La programmazione annuale o mensile e le tariffe d'uso dell'impianto devono essere affissi in luogo ben visibile e consultabile da parte del pubblico.

Art. 38 – Norme di comportamento.

1. In assenza di personale di custodia del comune la sorveglianza sarà a carico delle associazioni concessionarie, le quali provvederanno a comunicare per iscritto al Comune i nominativi dei propri incaricati alla sorveglianza e custodia.
2. I responsabili della sorveglianza dovranno pertanto:
 - a) disciplinare e controllare il movimento degli spogliatoi;
 - b) controllare l'accesso all'impianto onde evitare l'ingresso di persone non autorizzate;
 - c) accertarsi della chiusura di tutti gli impianti (acqua, luce), degli infissi e delle vie di uscita alla fine di ogni utilizzo;
 - d) far rispettare in tutti i locali il divieto di fumo;
 - e) far rispettare l'obbligo di accedere alle palestre (zona parquet) calzando scarpe ginniche;
 - f) assicurare il buon comportamento civile, morale e sportivo degli atleti nonché il rispetto scrupoloso delle norme igieniche;
 - g) prendere responsabilmente in carico le attrezzature ed i servizi in uso;
 - h) far rispettare scrupolosamente l'orario secondo il quale le società o gruppi interessati hanno avuto in uso l'impianto sportivo;
 - i) provvedere, alla fine di ogni utilizzo, alla rimozione e risistemazione degli attrezzi usati.
 - j) provvedere alla sorveglianza dei presidi antincendio

3. E' vietato spostare ed introdurre giochi, tavoli o quant'altro senza aver provveduto ad apporre sul terreno di gioco adeguata protezione sul pavimento.

4. La ripetuta violazione delle norme di comportamento può essere causa di revoca dell'assegnatario.

Art. 39 – Rispetto degli impianti ed attrezzature

1. I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- rispettare gli orari d'apertura e chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune;
- mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

2. I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola associazione sono addebitati in parti uguali fra le concessionarie.

3. I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Art. 40 – Pulizia

1. Il servizio di pulizia verrà attuato in forma diretta o mediante l'affido in appalto. Le pulizie dovranno avvenire senza ostacolare l'attività sportiva.

Art. 41 - Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

2. Il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale.

3. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

4. Nel caso in cui le operazioni di smontaggio non siano effettuate nel termine prestabilito dalla fine della manifestazione o attività svolta all'interno dell'impianto sportivo, il concessionario dovrà pagare una penale pari all'80% della tariffa per ogni ora di ritardo nel rilascio dell'impianto.

Art. 42 - Pubblicità e pubblico

1. I cartelloni pubblicitari devono essere conformi alla normativa vigente in materia e al regolamento comunale sulla pubblicità. L'eventuale pagamento dell'imposta di pubblicità per singoli eventi avviene secondo le norme di legge.

2. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

TITOLO V – CONCESSIONE A TERZI DEGLI IMMOBILI COMUNALI.

CAPO I – CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.

Art. 43 – Ambito di applicazione.

1. Questo capo disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per la concessione a terzi degli impianti sportivi comunali.

2. Sono oggetto dell'applicazione della disciplina descritta nei successivi articoli, gli impianti sportivi di proprietà comunale, di seguito elencati:

- Palestra comunale;
- Centro polivalente Visinai (campo di calcio, campo di calcetto);
- Campo sportivo A. Cecchella;
- Campo sportivo di Villotta;
- Campo sportivo "Brentella" di San Martino;
- Bocciodromo Visinai;
- Campo calcetto Castello, lottizzazione Piazzali;

Art. 44 - Finalità della concessione.

1. Con le concessioni disciplinate dal presente capo, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dal complesso sportivo;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e all'art. 26 del vigente Statuto comunale, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare una gestione di servizi con la collaborazione di soggetti che siano preferibilmente anche utilizzatori dei servizi;
- d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i

progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;

d) ottenere una conduzione economica degli impianti.

Art. 45 – Potenziali utenti e concessionari.

1. Gli impianti sportivi potranno essere concessi in gestione ai seguenti soggetti:

a) Federazioni CONI;

b) Enti di promozione sportiva;

c) Associazioni e società sportive, legalmente costituite, affiliate ad una o più federazioni sportive del CONI o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

d) Società e cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali.

2. Gli impianti potranno essere utilizzati anche da:

a) Istituti scolastici;

b) Enti ed associazioni non sportive;

c) Privati cittadini costituiti in gruppi o che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico o lavorativo.

Art. 46 - Scelta del concessionario.

1. L'Amministrazione Comunale, in virtù dell'interesse pubblico consistente nella promozione e potenziamento della pratica sportiva, procederà alla concessione degli impianti sportivi secondo i seguenti criteri:

a) nel caso in cui l'impianto sia stato prevalentemente utilizzato nei due ultimi anni d'apertura da un unico soggetto, la preferenza è data al medesimo soggetto, in assenza di altre specifiche richieste, purché si tratti di un'associazione sportiva operante sul territorio, particolarmente radicata nella zona di ubicazione dell'impianto sportivo, che svolga un'attività sportiva compatibile con quella praticabile nell'impianto, parte consistente dell'attività necessaria alla gestione dell'impianto sia svolta con il volontariato e non ci siano state segnalazioni di inadempimento delle norme del presente regolamento e della convenzione relativa;

b) nel caso in cui l'impianto sia utilizzato, nei due ultimi anni di apertura da più soggetti, l'impianto sarà concesso o alle associazioni che uniscono in un'unica società o associazione, anche temporanea, o all'unico soggetto che si dichiara disponibile alla gestione di scopo purché si tratti di un'associazione sportiva operante sul territorio e parte consistente dell'attività necessaria alla gestione dell'impianto sia svolta con il volontariato.

2. Nel caso in cui i soggetti utilizzatori non siano interessati alla gestione dell'impianto, l'Amministrazione Comunale sceglierà un'associazione in base ai seguenti criteri:

a) assenza di fini di lucro;

b) prevalenza dell'attività giovanile all'interno dell'associazione. Vengono considerate attività giovanili quelle dedicate ai tesserati di età compresa tra i 6 e i 18 anni;

c) longevità dell'associazione. Viene misurata in anni di attività sul territorio nella promozione sportiva;

- d) meriti sportivi dell'associazione;
- e) compatibilità dell'attività sportiva con l'impianto richiesto;
- f) migliorie ai piani di utilizzo, pulizie e manutenzione.

3. In ogni caso, costituisce titolo di precedenza la proposta presentata congiuntamente da più associazioni locali per la gestione coordinata sotto i profili amministrativi ed operativi di uno o più impianti.

4. Laddove non si pervenga alla concessione con le modalità prescritte ai commi precedenti, l'Amministrazione provvederà alla scelta del concessionario cui affidare la gestione dell'impianto sportivo, con procedimento ad evidenza pubblica aperta a tutti i soggetti interessati, anche fuori dal territorio comunale. In tal caso, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 47 - Concessione: procedimento e contenuto.

1. La gestione degli impianti sportivi è affidata mediante la stipula di una convenzione il cui schema è approvato dalla Giunta Comunale.

2. La convenzione deve contenere: l'obbligo per il concessionario di rispettare il presente regolamento nella concessione degli spazi; la possibilità di assegnare un numero di ore di programmazione a soggetti individuati dal comune; l'obbligo di riservare un'alta percentuale di spazi ai soggetti che già utilizzavano il complesso sportivo; l'obbligo di concedere l'utilizzo degli impianti a terzi che ne facciano richiesta, dietro pagamento delle tariffe fissate dal Comune; la prima determinazione delle tariffe e del canone; competenze relative a manutenzione ordinaria; le penalità per specifici inadempimenti.

3. I poteri di gestione del concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo del Comune. Al fine di garantire l'esercizio dell'attività di indirizzo e controllo da parte del Comune, gli amministratori e il personale degli uffici competenti hanno possibilità di accesso a tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale.

4. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della concessione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.

Art. 48 - Durata della concessione.

1. La concessione decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata non può superare i cinque (5) anni, con la possibilità di rinnovo. E' escluso ogni rinnovo tacito.

2. L'ente o associazione assegnatario, entro il 60° giorno precedente la data della scadenza contrattuale, presenta istanza di rinnovo, completa della documentazione occorrente per l'istruttoria.

Art. 49 – Canone di concessione.

1. La concessione viene disposta con l'obiettivo di ottenere una conduzione degli impianti di norma senza oneri a carico del Comune. Eventuali forme di contribuzione possono essere accordate nella convenzione in applicazione dei criteri stabiliti nel regolamento comunale per la promozione dell'associazionismo.

2. Le concessioni di beni immobili alle associazioni sportive presenti sul territorio sono stipulate per un canone annuo, fissato dalla Giunta Comunale, non inferiore al 10% e non superiore al 30% del valore del canone di mercato, secondo una stima redatta dal competente ufficio tecnico lavori pubblici. In tutti gli altri casi, si farà riferimento ai valori di mercato.

3. L'effettiva determinazione del canone terrà conto:

- a) dello stato degli impianti;
- b) dell'impegno di manutenzione assunto dal concessionario;
- c) della durata della concessione;
- d) delle iniziative programmate dal concessionario per l'utilizzazione dell'immobile.

Art. 50 – Condizioni di gestione.

1. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della concessione.

2. Gli impianti devono essere prioritariamente utilizzati per finalità sportive. Eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico devono essere svolte compatibilmente con la destinazione ad uso sportivo dell'impianto.

3. La conduzione dell'impianto deve essere prestata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico. Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi usufruttore di pubblico servizio.

5. E' consentita a tutti, singolarmente o in forma aggregata od associata, la possibilità di accedere agli impianti sportivi di proprietà del Comune, per svolgere od assistere alle attività in essi esercitate. La convenzione determinerà le modalità secondo cui gli impianti sportivi sono messi a disposizione a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato.

6. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature, ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale.

7. L'accesso agli impianti è disciplinato dal concessionario secondo un calendario ed un orario di utilizzo, che devono essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal concessionario.

Art. 51 – Manutenzione ordinaria.

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in uso è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata.
2. Il concessionario si fa carico di tutti gli oneri diretti e indiretti per la gestione degli impianti.
3. La convenzione fissa le condizioni e gli oneri in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e successive modificazioni e alla normativa sulla sicurezza in genere.
4. Il concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.

Art. 52 – Manutenzione Straordinaria.

1. Le opere di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune, che si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al concessionario per l'eventuale interruzione delle attività.
2. Il concessionario deve comunicare tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla data in cui si verificano eventuali necessità, deficienze, guasti e inconvenienti di carattere straordinario. Non possono in alcun modo considerarsi manutenzione straordinaria le spese di lavori derivanti dalla mancata ed imperfetta manutenzione ordinaria.

Art. 53 – Attrezzature.

1. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi volta per volta.
2. Il concessionario, previa comunicazione al Comune, può a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.

Art. 54 – Tariffe.

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano al concessionario.
2. Le tariffe di cui al punto precedente possono prevedere differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza e sono determinate dalla Giunta Comunale, sentito il parere del concessionario.
3. E' in ogni caso fatto divieto al concessionario di percepire a qualsiasi titolo da altre associazioni e/o da privati somme che non siano state preventivamente deliberate dal Comune.

Art. 55 - Attività economiche collaterali.

1. Al concessionario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:

a) il diritto di esclusiva di pubblicità;

b) l'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico.

2. Ogni onere, responsabilità e ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

Art. 56 - Rendiconto della gestione.

1. A fini notiziali entro il mese di settembre, il concessionario trasmette al Comune il rendiconto economico della conduzione dell'impianto coincidente con la stagione sportiva precedente, accompagnato da una relazione illustrativa sull'andamento, sui risultati ottenuti nelle varie attività e contenente eventuali suggerimenti ritenuti utili.

2. Il Comune può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

Art. 57 - Responsabilità del concessionario.

1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.

2. Il concessionario solleva altresì il Comune da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

3. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il concessionario è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.

Art. 58 – Diritto all'informazione.

1. Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria associazione, il calendario di utilizzo, le tariffe praticate ed il soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti o quant'altro possa occorrere.

Art. 59 - Consumi, imposte e tasse.

1. Il concessionario è titolare dei contratti per tutte le utenze, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.

2. Sono a carico del concessionario, le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.

Art. 60 – Sorveglianza.

1. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario.

Art. 61 - Riconsegna del complesso sportivo.

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna al Comune dell'intero complesso sportivo.

2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.

3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento.

4. Nel caso di cessazione anticipata della concessione il Comune, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli.

Art. 62 - Cessazione anticipata della concessione.

1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per l'estinzione, scioglimento o trasformazione dell'associazione concessionaria, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto di seguito.

2. Viene pronunciata la decadenza della concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) omessa presentazione del rendiconto della conduzione dopo tre solleciti;
- b) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni del Comune;
- c) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- d) cessione della concessione.

3. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico;
- c) per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità di questo regolamento.

4. La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- e) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario.

CAPO II - CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI NON SPORTIVI.

Art. 63 – Campo di applicazione.

1. Allo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo di forme associative che perseguono finalità di interesse pubblico in ambito sociale, culturale, ricreativo, di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti umani, nonché il principio di sussidiarietà, il Comune di Aviano può concedere l'uso dei seguenti immobili comunali:

- Ex latteria di Somprado;
- Centro sociale di Giaais,

- Casa "Maestra Lina"
- Ex scuola elementare di Costa;
- Casa di via F. Angelica;
- Casa degli Alpini di San Martino;
- Casera Capovilla e annesso stallone (Piancavallo);
- Casera Valfredda (Giais);
- **ex casa del custode della scuola materna Arcobaleno;**
- **ex macello comunale in via Aeroporto;**
- **ex scuola elementare di Castello;**

2. Possono presentare domanda di assegnazione in concessione d'uso degli immobili le associazioni e le organizzazioni no profit con sede nel Comune di Aviano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza fini di lucro;
- b) effettiva rappresentatività dei richiedenti;
- c) capacità di collaborazione con il comune e le altre associazioni del territorio;
- d) organizzazione stabile dell'associazione.

3. A parità di requisiti, la preferenza è data dall'associazione che dimostra un maggiore radicamento nella frazione ove è situato lo stabile.

Art. 64 – Modalità di concessione.

1. L'Amministrazione concede a titolo gratuito gli immobili atti a gestire servizi culturali, ricreativi o che si pongono in coerenza e in conformità agli obiettivi prioritari di cui ai documenti programmatici e che si presentino come integrativi di attività che altrimenti farebbero capo al Comune, purché i concessionari si facciano carico degli oneri di manutenzione ordinaria e del pagamento di tutte le utenze.

Art. 65 – Durata della concessione.

1. La concessione ha durata di 5 anni ed è rinnovabile con atto espresso.
2. L'assegnatario, entro il 60° giorno precedente la data della scadenza contrattuale, presenta istanza di rinnovo, completa della documentazione occorrente per l'istruttoria.
3. Al termine della concessione in uso, l'Associazione deve rilasciare l'immobile in normale stato di manutenzione, libero e sgombero di ogni cosa, con obbligo di disdetta di eventuali nuove utenze.

Art. 66 – Contenuto della convenzione.

1. Le associazioni assegnatarie sottoscrivono una convenzione conforme allo schema approvato dalla Giunta Comunale.
2. La convenzione deve prevedere: la durata, la facoltà di ispezionare i locali, la previsione a carico del comodatario delle spese di fornitura di acqua, energia elettrica, gas e servizi comunali, la dichiarazione di assunzione di responsabilità con riguardo all'uso del bene e ai danni

eventualmente provocati al bene stesso o a terzi, le tariffe applicabili da parte del concessionario, oltre a tutte le clausole comunque giudicate necessarie in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alla natura dell'atto.

2. Il Comune deve in ogni caso risultare indenne da responsabilità nei confronti di terzi.

Art. 67 – Gestione degli spazi.

1. L'assegnazione dei locali destinati a sede sociale viene effettuata con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il parere del concessionario, nel rispetto delle condizioni previste dal titolo II del presente regolamento. Eventuali tariffe sono introitate dal concessionario.

2. L'assegnazione dei locali per un uso continuativo o di breve periodo viene effettuata direttamente dal concessionario che nell'assegnazione terrà conto dei seguenti criteri:

a) attività a diretto vantaggio della comunità, con iniziative e servizi rivolte anche a non soci o comunque attività che perseguono valori di solidarietà sociale;

b) peso/rilevanza dell'associazione;

c) coinvolgimento della comunità nell'attività dell'associazione;

3. I locali potranno essere assegnati sia ad associazioni che a privati che ne facciano richiesta previo pagamento delle tariffe.

4. L'accesso alle strutture è disciplinato dal concessionario secondo un calendario ed un orario di utilizzo, che devono essere esposti nei locali di ingresso dell'immobile in luogo ben visibile al pubblico. Le richieste di assegnazione sono curate e registrate dal concessionario.

art. 68 – Obblighi del concessionario.

Il concessionario deve:

a) utilizzare il locale assegnato unicamente per le finalità di interesse pubblico previste;

b) garantire l'apertura dell'immobile e la possibilità di fruizione dello stesso, o di parte di esso, da parte di altre associazioni, secondo i criteri stabiliti dall'amministrazione comunale;

c) garantire la pulizia dei locali;

d) garantire la sicurezza, l'ordine e la sorveglianza dell'immobile concesso

e) far rispettare quanto stabilito dal precedente articolo 21; si intende che il ruolo del Comune è svolto dal concessionario;

f) controllare che il numero di presenti alle diverse manifestazioni non superi quello consentito dal certificato di agibilità.

2. E' vietato effettuare qualsiasi modifica ai locali senza preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 69 - Rendiconto della gestione.

1. A fini notiziali entro il mese di marzo, il concessionario, trasmette al Comune il rendiconto economico della gestione dell'immobile coincidente con l'anno solare precedente, accompagnato da una relazione illustrativa sull'andamento, sui risultati ottenuti nelle varie attività e contenente tutti i suggerimenti ritenuti utili.

2. Il Comune può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

Art. 70 – Impianti e manutenzione.

1. Il concessionario effettua a proprie spese piccole manutenzioni e riparazioni, predispone i materiali necessari alle attività, senza tuttavia modificare sostanzialmente i locali e gli impianti.
2. Il Comune si riserva in ogni momento di effettuare sopralluoghi per accertare la corretta gestione dei locali e dell'aree circostanti.

Art. 71 – Cauzioni e polizze assicurative.

1. Le spese di contratto saranno a carico del concessionario.
2. Ogni associazione dovrà versare, al momento della stipula del contratto, una somma, fissata in convenzione, a titolo di cauzione per eventuali danni arrecati, che sarà stabilita in relazione al tipo di attività e del bene concesso.
3. Sarà stipulata a cura e spese del Comune una assicurazione cumulativa che copra i rischi verso terzi derivanti dalla frequentazione dei locali in concessione, sia da parte dei soci dell'Associazione che da parte dei privati cittadini, esclusivamente per danni causati dalla struttura stessa, non essendo in detta assicurazione compresi i danni derivanti dall'attività svolta dai concessionari.

Art. 72 – Responsabilità del concessionario.

1. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, nel periodo di durata della concessione.
2. Il concessionario, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente regolamento, le normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare nei locali del Comune.
3. In ogni caso il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto concessione all'utilizzo e della difformità d'uso, per la quale risponde al Comune, nel caso in cui all'Ente derivi, in qualsiasi modo, danno.
4. Il Comune non risponde per eventuali furti o ammanchi di beni di qualsiasi genere e valore anche temporaneamente depositati dal fruitore o da terzi nell'edificio mentre al fruitore stesso saranno imputati tutti gli oneri conseguenti ad eventuali danni o ammanchi prodotti con colpa o dolo alle proprietà dell'Ente durante il periodo di utilizzo dell'immobile.

Art. 73 – Rinvio.

1. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60 del presente regolamento.

TITOLO VI – NORME FINALI.

art. 74 – Fattispecie non previste.

1. Qualora nei singoli titoli non trovino puntuale disciplina tutte le fattispecie, queste sono disciplinate dalle norme relative ai medesimi istituti previsti in altri titoli e purché compatibili.

art. 75 – Disposizioni finali.

1. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento sono abrogate. In particolare, sono abrogati gli articoli 35, 36 e 38 del Regolamento comunale per la promozione dell'associazionismo approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 31.03.2004.
2. Il presente regolamento viene messo a disposizione in tutti gli impianti di proprietà del Comune.
3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le convenzioni di gestione in vigore dovranno essere adeguate alle norme in esso contenute.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 30.09.09

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76 DEL 21.11.14

(parzialmente modificati gli artt. 2, 5 e 7 – parti in neretto)

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 06.04.2017

(parzialmente modificati gli artt. 2, 63, 25 e 27 – parti in neretto)